



Programmi Urbanistici - Edilizi

P.G.N.: 59119 / 2007

N.O.d.G.: 70 / 2007

N. Archivio: 45

Data Seduta 20/03/2007

Data Seduta Consiglio: 02/05/2007

Data Pubblicazione: 04/05/2007

Data Esecutività: 14/05/2007

Oggetto: CRITERI E MODALITA' DI CALCOLO DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE E DELLE SOMME DA CORRISPONDERE A TITOLO DI OBLAZIONE PREVISTE IN MATERIA DI ABUSI EDILIZI DAL DPR 380/2001 E DALLA L.R. 23/2004 DELLA L.R. 31/2002 E DECRETO LEGISLATIVO 192/2005.

Delibera senza parere contabile

- Delibera di Consiglio -

La Giunta propone al Consiglio la seguente deliberazione:

IL CONSIGLIO

Premesso:

- che le fonti normative dirette alla vigilanza sull'attività urbanistica ed edilizia nel territorio comunale per assicurarne la rispondenza alle norme di legge e regolamento, alle prescrizioni degli strumenti urbanistici e alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi nonché il relativo sistema sanzionatorio amministrativo, in caso di violazioni, sono costituite da:
D.P.R. n. 380 del 6 giugno 2001 (Titolo IV, Capo I e Capo II);
L.R. n. 23 del 21 ottobre 2004 (Titolo I);

- che ulteriore fonte normativa in tema di sanzioni amministrative pecuniarie è rinvenibile nell'art. 21, comma 5, della L.R. n. 31 del 25 novembre 2002;

- che la L.R. n. 23/04 attribuisce i compiti di vigilanza sull'attività urbanistica e edilizia, l'assunzione dei conseguenti provvedimenti nonché i poteri di irrogazione delle sanzioni amministrative al responsabile della struttura comunale cui afferisce lo Sportello per l'Edilizia, attualmente individuata nella Unità Intermedia Edilizia del Settore Programmi Urbanistici - Edilizi;

Rilevato:

- che, a seguito dell'entrata in vigore - il 23 ottobre 2004 - della L.R. n. 23/04 - il Titolo IV, capo I e capo II, del DPR n. 380/01 (con le eccezioni previste all'art. 40 della L.R. n. 23/2004) ha cessato di avere diretta applicazione nella Regione Emilia-Romagna, fatto salvo per quanto previsto nella norma transitoria di cui all'art. 39 della stessa legge regionale;

- che il sistema sanzionatorio degli illeciti amministrativi edilizi introdotto dalla L.R. n. 23/2004, si applica, ai sensi della norma transitoria di cui all'art. 39 della detta legge regionale medesima, agli illeciti commessi in data successiva all'entrata in vigore della stessa, cioè dal 23 ottobre 2004, mentre i procedimenti connessi ad abusi commessi precedentemente a tale data restano disciplinati, per la loro conclusione, dalle disposizioni del D.P.R. n. 380/2001;

- che, pertanto, in relazione a detta normativa transitoria, persiste attualmente un duplice sistema sanzionatorio degli illeciti amministrativi edilizi: il primo previsto nel Titolo IV del DPR n. 380/01, il secondo contenuto nel Titolo I della L.R. n. 23/2004;

- che entrambi i suddetti sistemi prevedono l'applicazione di sanzioni pecuniarie nonchè la corresponsione di somme a titolo di oblazione, in caso di accertamento di conformità, commisurate alla tipologia dell'abuso commesso e stabilite in un importo compreso tra un minimo e un massimo edittale, questi ultimi, peraltro, fissati in misura diversa nella normativa statale e in quella regionale;

- che pertanto, a garanzia dell'esigenza di certezza nonchè di buon andamento e di trasparenza dell'azione amministrativa di rilievo costituzionale, si rende necessario individuare i criteri per la concreta determinazione dell'ammontare delle sanzioni edilizie pecuniarie e delle somme dovute a titolo di oblazione (nel caso in cui l'abuso risulti sanabile) previste dal suddetto doppio regime sanzionatorio correlato - come si è detto - all'epoca di realizzazione dell'illecito e ciò al fine di operare una coerente graduazione delle stesse rapportata alla gravità dell'abuso definendo, al riguardo, le singole fattispecie di riferimento.

Considerato:

- che, in materia di immobili vincolati, la disciplina sanzionatoria edilizia di cui al D.P.R. n. 380/2001 ed alla L.R. n. 23/2004 costituisce un procedimento del tutto autonomo e distinto rispetto a quello previsto dal D.Lgs. n. 42/2004 ("Codice dei beni culturali e del paesaggio") in caso di inosservanza degli obblighi e delle prescrizioni nel Decreto medesimo previsti a tutela dei beni culturali e del paesaggio per cui le sanzioni da quest'ultimo previste troveranno un'autonoma e distinta applicazione rispetto a quelle edilizie trattandosi, all'evidenza, di normative poste a salvaguardia di interessi diversi fra loro;

- che in particolare, per quanto riguarda gli abusi realizzati in zone soggette a vincolo paesaggistico, l'eventuale accertamento della compatibilità paesaggistica con il vincolo gravante sull'area su cui insistono le opere abusive non preclude, ai sensi dell'art. 181, comma 1 - ter del D.Lgs. n. 42/2004 (così come modificato dal D.Lgs. n. 157/2006), l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 167 del medesimo D.Lgs. n. 42/2004 né l'attivazione del procedimento sanzionatorio edilizio;

- che, per la determinazione della suddetta sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 167 del D.Lgs. n. 42/2004, si seguiranno i criteri e le modalità di calcolo stabiliti con la deliberazione del Consiglio Comunale O.d.G. n. 40 del 20 febbraio 2006, esecutiva dal 4 marzo 2006;

- che nel caso in cui l'accertamento di compatibilità paesaggistica venga reso in termini negativi o qualora l'intervento abusivo esuli dalle previsioni di cui alle lett. a), b) e c) del comma 1 - ter dell'art. 181 del D.Lgs. n. 42/2004 - così come specificate dalla suddetta delibera consiliare O.d.G. n. 40/2006 -, non potrà mai farsi luogo al rilascio del titolo edilizio a sanatoria;

- che, per quanto riguarda gli edifici vincolati - o ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004 o dagli strumenti urbanistici comunali -, l'art. 10 della L.R. n. 23/2004 pone la restituzione in pristino come sanzione prioritaria rispetto a quella pecuniaria ammissibile solo nel caso in cui non sia possibile far luogo al ripristino medesimo;

- che, per quanto riguarda gli abusi realizzati su edifici vincolati ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004, l'art. 10, 1° comma della L.R. n. 23/2004 stabilisce che il Comune irroga una sanzione pecuniaria da Euro 2.000,00 ad

Euro 20.000,00 la quale sarà sempre dovuta a prescindere dai futuri provvedimenti sanzionatori che la Sovrintendenza adotterà;

- che, peraltro, la sanzione pecuniaria da Euro 2.000,00 ad Euro 20.000,00, prevista dall'art. 10, 2° comma della L.R. n. 23/2004 per abusi realizzati negli edifici classificati dagli strumenti urbanistici comunali, è sempre dovuta sia nel caso in cui si faccia luogo al ripristino; sia qualora quest'ultimo non sia possibile e venga irrogata la sanzione pecuniaria pari al doppio dell'aumento del valore venale dell'immobile conseguente alla realizzazione dell'abuso;

- che, per quanto riguarda gli interventi di restauro e risanamento conservativo realizzati in assenza o in difformità dalla D.I.A. in epoca anteriore al 23 ottobre 2004 su edifici classificati dagli strumenti urbanistici comunali, sarà sempre dovuta la sanzione pecuniaria aggiuntiva da Euro 516,00 ad Euro 10.329,00 prevista dall'art. 37, 2° comma del D.P.R. n. 380/2001 e ciò sia nel caso in cui si proceda alla restituzione in pristino, sia qualora quest'ultima non sia possibile e venga, quindi, irrogata la sanzione pecuniaria di cui al 1° comma della norma medesima pari al doppio dell'aumento del valore venale dell'immobile conseguente alla realizzazione degli interventi abusivi e, comunque, non inferiore ad Euro 516,00;

- che, nel caso di interventi di ristrutturazione (compreso il cambio d'uso con opere anche di manutenzione straordinaria) realizzati in assenza o in totale difformità dal permesso di costruire - in epoca anteriore al 23 ottobre 2004 - su immobili classificati dagli strumenti urbanistici comunali posti nella zona omogenea A di cui al D.M. n. 1444/1968, sarà sempre dovuta la sanzione pecuniaria aggiuntiva da Euro 516,00 ad Euro 5.164,00 prevista, in alternativa alla riduzione in pristino, dall'art. 33, 4° comma del D.P.R. n. 380/2001 indipendentemente dalla irrogazione delle sanzioni di cui al 1° ed al 2° comma del medesimo art. 33;

- che, peraltro, qualora i predetti interventi di ristrutturazione realizzati - sempre in epoca anteriore al 23 ottobre 2004 - in assenza o in totale difformità dal permesso di costruire riguardino immobili non classificati dagli strumenti urbanistici comunali ma posti nella zona omogenea A, la sanzione pecuniaria aggiuntiva di cui al 4° comma dell'art. 33 del D.P.R. n. 380/2001 sarà sempre dovuta nella misura minima pari ad Euro 516,00;

- che l'art. 10, comma 1, lett. c) del D.P.R. n. 380/2001 subordina al permesso di costruire i mutamenti della destinazione d'uso realizzati con opere qualora gli stessi riguardino gli immobili compresi nella zona omogenea A con conseguente applicazione della sanzione pecuniaria aggiuntiva da Euro 516,00 ad Euro 5.164,00 prevista dall'art. 33, comma 4 del Decreto medesimo qualora i suddetti interventi abusivi risalgano ad un'epoca anteriore al 23 ottobre 2004;

- che l'art. 10, comma 3 della L.R. n. 23/2004 prevede, in caso di abusi realizzati su edifici vincolati in base alla Parte III del D.Lgs n. 42/2004 relativa ai beni paesaggistici, la irrogazione, da parte del Comune, di una sanzione pecuniaria aggiuntiva, rispetto a quelle previste dall'art. 167 del medesimo D.Lgs. n. 42/2004, da Euro 2.000,00 ad Euro 20.000,00.

Considerato altresì:

- che l'art. 17, comma 3, lett. c) della L.R. n. 23/2004 stabilisce, nel caso di accertamento di conformità per abusi diversi da quelli previsti alle lett. a) e b) del medesimo 3° comma, il pagamento, a titolo di oblazione, di una somma stabilita dal Comune in relazione all'aumento di valore venale dell'immobile in un importo da Euro 500,00 ad Euro 5.000,00 e che, in forza di quanto previsto dalla deliberazione della Giunta Municipale Progr. n. 332 del 2 novembre 2004, tale importo non potrà essere inferiore ad Euro 2.000,00;

- che, analogamente, l'art. 37, comma 4 del D.P.R. n. 380/2001 prevede, per interventi eseguiti in assenza o in difformità dalla denuncia di inizio di

attività, il pagamento dell'oblazione, stabilita dal Comune in relazione all'aumento di valore dell'immobile, in un importo compreso tra Euro 516,00 ed Euro 5.164,00 e che, anche in questo, l'oblazione stessa non potrà essere inferiore ad Euro 2.000,00;

- che l'art. 21 della L.R. 25 novembre 2002, n. 31 prevede, al 5° comma, la irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 77,00 ad € 464,00 nel caso di ritardo o mancata presentazione del deposito di certificato di conformità edilizia e agibilità (articolo 47 Regolamento edilizio norme di dettaglio) ovvero di mancata trasmissione, al Comune, di copia della scheda tecnica descrittiva di cui all'art. 20 della legge medesima. La predetta sanzione è applicabile agli interventi derivanti da titoli edilizi successivi alla data del 25 Novembre 2002.

Dato atto:

- che le sanzioni di cui alla presente delibera sono da applicarsi per ogni singola unità immobiliari e per singolo abuso o violazione, fatto salvo che il caso in cui venga accertata una pluralità di abusi realizzati, anche in periodi temporali diversi, nella stessa unità immobiliare - così come risultante a seguito degli abusi medesimi -, sulla base del principio della unitarietà dell'intervento edilizio unanimemente affermato in giurisprudenza (secondo cui, ai fini della qualificazione dell'intervento edilizio abusivo, non può prescindersi da una considerazione unitaria delle opere eseguite onde il relativo giudizio non può essere formulato scomponendo l'intervento medesimo nei suoi singoli elementi ma valutando il risultato complessivo), si applicherà la sanzione prevista, appunto, per l'intervento complessivamente considerato;

- che analogamente, nel caso di abusiva realizzazione di opere - anche diversamente qualificabili se singolarmente considerate - in un unico edificio nella fase di costruzione dello stesso in esecuzione di un unico progetto, l'intervento abusivo verrà considerato unitariamente come eseguito in difformità dal titolo abilitativo e sarà irrogata, quindi, la sanzione prevista per tale fattispecie;

- che, agli abusi realizzati dopo la data del 23 ottobre 2004 (e, quindi, disciplinati dalla L.R. n. 23/2004) relativamente ai quali, a seguito dell'accertamento di conformità, sia stata già corrisposta l'oblazione determinata sulla base della deliberazione della Giunta Municipale Progr. n. 332/2004 del 2 novembre 2004, non si procederà all'applicazione dei criteri di cui al presente provvedimento al fine di pervenire ad una nuova quantificazione dell'oblazione medesima;

- che la qualificazione dell'abuso sarà operata sulla base, oltre che delle disposizioni legislative vigenti, anche dei parametri edilizi e delle definizioni tecniche stabiliti dal Regolamento Edilizio e dalle N.d.A. del P.R.G. in vigore alla data di emanazione dei provvedimenti sanzionatori;

- che l'accertamento dell'epoca di realizzazione dell'abuso edilizio, ai fini della individuazione del regime sanzionatorio in concreto applicabile, può essere effettuato sia attraverso specifici verbali di violazione urbanistico-edilizia redatti dal Corpo di Polizia Municipale; sia mediante documentazione prodotta dall'interessato (documentazione catastale, certificazione della C.C.I.A.A.....); sia infine, per mezzo di dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa nei modi di legge;

- che, nel caso in cui venga avanzata - da parte dell'interessato - richiesta di rateizzazione del pagamento di una sanzione pecuniaria, la rateizzazione stessa potrà essere accordata, secondo quanto stabilito dalla delibera della Giunta Progr. n. 843 del 3/4/1996, con le specifiche sotto riportate:

a) la sanzione pecuniaria deve essere d'importo superiore ad € 7.746,85;

b) nel caso di sanzione pecuniaria di importo compreso tra € 7.746,85 ed €

15.493,71, il pagamento dovrà avvenire in due rate semestrali delle quali la prima dovrà essere pari ad € 7.746,85 e la seconda dovrà coprire la restante parte della sanzione medesima;

c) qualora la sanzione pecuniaria sia di importo compreso tra € 15.493,71 ed € 23.240,56, il pagamento dovrà avvenire in tre rate semestrali delle quali le prime due pari ad € 7.746,85 e la terza del restante importo della sanzione stessa;

d) per sanzioni di importo superiore ad € 23.240,56, il pagamento dovrà avvenire in tre rate semestrali di pari ammontare;

e) le rate semestrali non saranno gravate da interessi avendo la rateizzazione funzione di agevolazione;

f) la rateizzazione dovrà essere sempre garantita da fideiussione bancaria o assicurativa, a prima richiesta, con primaria compagnia e con rinuncia ai termini di cui all'art. 1957 cod. civ.;

g) il mancato pagamento di una rata alla scadenza prevista comporterà l'obbligo di escussione della fidejussione per la parte di sanzione pecuniaria non ancora corrisposta.

Ravvisata, pertanto, la necessità di stabilire i criteri ed i parametri di riferimento per la determinazione del concreto ammontare delle sanzioni pecuniarie irrogabili in relazione alle singole fattispecie di abuso nonché delle somme dovute a titolo di oblazione, in caso di accertamento di conformità, nelle ipotesi - sopra considerate - in cui sia la L.R. n. 23/2004; sia il D.P.R. n. 380/2001; sia, infine, la L.R. n. 31/2002 stabiliscono la possibilità di graduare l'entità delle sanzioni medesime e dell'oblazione entro un minimo ed un massimo edittale.

Dato atto che, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, è stato richiesto e formalmente acquisito agli atti il parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal Responsabile del Settore Programmi Urbanistici-Edilizi;

Su proposta del Settore Programmi Urbanistici-Edilizi - U.I. Edilizia - Area Urbanistica, Ambiente e Mobilità;

Sentite le competenti Commissioni Consiliari;

DELIBERA

- di approvare, per le ragioni di cui in premessa, i criteri ed i parametri di applicazione delle sanzioni pecuniarie facenti parte integrante del presente provvedimento - per la determinazione del concreto ammontare delle sanzioni pecuniarie irrogabili in relazione alle singole fattispecie di abuso (Tabella A) nonché delle somme dovute a titolo di oblazione, in caso di accertamento di conformità (Tabelle B), nelle ipotesi - nella premessa medesima considerate - in cui sia la L.R. n. 23/2004, sia il D.P.R. n. 380/2001, stabiliscono la possibilità di graduare l'entità delle sanzioni stesse e dell'oblazione entro un minimo ed un massimo edittale, stabilendo, altresì, che l'ammontare minimo dell'oblazione medesima, sulla base di quanto previsto dalla deliberazione della Giunta Municipale Progr. n. 332/2004, non potrà essere inferiore ad Euro 2.000,00;

- di dare atto che anche la L.R. n. 31/2002, all'art. 21, prevede al 5° comma, la irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria così come specificato in premessa. La predetta sanzione è applicabile agli interventi derivanti da titoli edilizi successivi alla data del 25 Novembre 2002, ed è graduata nella Tabella B3 allegata e costituente parte integrante del presente atto.

- di dare atto che le sanzioni edilizie di cui al D.P.R. n. 380/2001 ed alla L.R. n. 23/2004, in caso di abusi realizzati su immobili vincolati ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004, troveranno un'autonoma e distinta applicazione rispetto a quelle previste dal Decreto medesimo, trattandosi di normative poste a salvaguardia di interessi diversi, e che l'eventuale accertamento di compatibilità paesaggistica con il vincolo gravante sull'area su cui insistono le opere abusive non precluderà, ai sensi dell'art. 181, comma 1 - ter del suddetto D.Lgs n. 42/2004, l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 167 del decreto stesso - determinata sulla base dei criteri e delle modalità di calcolo stabiliti con deliberazione consiliare O.d.G. n. 40 del 20 febbraio 2006 - né l'attivazione del procedimento sanzionatorio edilizio;

- di dare atto, inoltre, che, nel caso in cui l'accertamento di compatibilità paesaggistica venga reso in termini negativi o qualora l'intervento abusivo esuli dalle previsioni di cui alle lett. a), b) e c) del comma 1-ter dell'art. 181 del D.Lgs. n. 42/2004 - così come specificate dalla suddetta delibera consiliare O.d.G. n. 40/2006 - , non potrà mai farsi luogo al rilascio del titolo edilizio a sanatoria;

- di dare atto, altresì, che le sanzioni pecuniarie aggiuntive da Euro 2.000,00 ad Euro 20.000,00 stabilite dall'articolo 10 della L.R. n. 23/2004 relativamente ad abusi realizzati negli edifici vincolati ai sensi del D.Lgs n. 42/2004 o classificati dagli strumenti urbanistici, saranno sempre dovute a prescindere dalla irrogazione delle ulteriori sanzioni previste dalla normativa vigente. Analogamente per gli interventi di ristrutturazione (nell'ambito dei quali vanno ricompresi, a norma dell'art. 10, comma 1, lett. c. dello stesso D.P.R. n. 380/2001, i mutamenti della destinazione d'uso con opere nel caso in cui siano posti in essere in immobili compresi nella zona omogenea A di cui al D.M. n. 1444/1968) realizzati in assenza o in totale difformità dal titolo edilizio - in epoca anteriore al 23 ottobre 2004 - su immobili classificati dagli strumenti urbanistici comunali posti nella suddetta zona omogenea A, sarà sempre dovuta la sanzione pecuniaria aggiuntiva da Euro 516,00 ad Euro 5.164,00 prevista, in alternativa alla riduzione in pristino, dall'art. 33, 4° comma del D.P.R. n. 380/2001 indipendentemente dalla irrogazione delle sanzioni di cui al 1° ed al 2° comma del medesimo art. 33 stabilendo che, qualora i predetti interventi di ristrutturazione riguardino immobili non classificati dagli strumenti urbanistici comunali posti nella zona omogenea A, tale sanzione pecuniaria aggiuntiva sarà dovuta nella misura minima pari ad Euro 516,00;

- di dare atto, ancora, che, per quanto riguarda gli interventi di restauro e risanamento conservativo realizzati in assenza o in difformità dalla D.I.A. - in epoca anteriore al 23 ottobre 2004 - su edifici classificati dagli strumenti urbanistici comunali, sarà sempre dovuta la sanzione pecuniaria aggiuntiva da Euro 516,00 ad Euro 10.329,00 prevista dall'art. 37, 2° comma del D.P.R. n. 380/2001 e ciò sia nel caso in cui si proceda alla restituzione in pristino, sia qualora quest'ultima non sia possibile e venga, quindi, irrogata la sanzione pecuniaria pari al doppio dell'aumento del valore venale dell'immobile conseguente alla realizzazione dell'abuso prevista dal 1° comma del medesimo art. 37;

- di dare atto che agli abusi edilizi si applicano le sanzioni previste nelle tabelle A e B riportate nell'allegato e parti integranti del presente atto in relazione al tipo di intervento per ogni unità immobiliare interessata dall'intervento abusivo;

- di dare atto, infine, che, nel caso in cui venga accertata una pluralità di abusi realizzati, anche in periodi temporali diversi, nella stessa unità immobiliare - come risultante a seguito degli abusi medesimi -, sulla base del principio della unitarietà dell'intervento edilizio, si applicherà la sanzione prevista per l'intervento complessivamente considerato; mentre, nel caso di abusiva realizzazione di opere - anche diversamente qualificabili se singolarmente considerate - in un unico edificio in fase di costruzione dello stesso, in esecuzione di un unico progetto, l'intervento sarà considerato

unitariamente come eseguito in difformità dal titolo abilitativo con conseguente irrogazione della sanzione prevista per tale fattispecie;

- di stabilire che in caso di interventi edilizi abusivi compiuti su un immobile che sia, allo stesso tempo, sottoposto a diverse tipologie di vincolo (vincolo urbanistico e a vincolo paesistico secondo il disposto della seconda o della terza parte del decreto legislativo 42/2004) la sanzione pecuniaria applicabile è quella di entità maggiore;

- di stabilire che, agli abusi realizzati dopo la data del 23 ottobre 2004, data di entrata in vigore della L.R. n. 23/2004, relativamente ai quali, a seguito dell'accertamento di conformità, sia stata già corrisposta l'oblazione determinata sulla base della deliberazione della Giunta Municipale Progr. n. 332/2004, non si procederà all'applicazione dei criteri di cui al presente provvedimento;

- di stabilire, altresì, che la qualificazione dell'abuso sarà operata sulla base, oltre che delle disposizioni legislative vigenti, anche dei parametri edilizi e delle definizioni tecniche specificati dal Regolamento edilizio e dalle N.d.A. del P.R.G. in vigore alla data di emanazione dei provvedimenti sanzionatori;

- di stabilire che alla luce della classificazione degli interventi edilizi contenuta nell'articolo 3 del D.P.R. 380/2001 tutti gli interventi, su edifici classificati, di ristrutturazione e manutenzione straordinaria devono essere parificati, a tutti gli effetti, agli interventi edilizi di restauro e risanamento conservativo ai sensi dell'articolo 37 del medesimo D.P.R.;

- di stabilire, inoltre, che l'accertamento dell'epoca di realizzazione dell'abuso edilizio, ai fini della individuazione del regime sanzionatorio in concreto applicabile, può essere effettuato sia attraverso specifici verbali di violazione urbanistico-edilizia redatti da agenti di Polizia Giudiziaria, sia mediante documentazione prodotta dall'interessato, sia per mezzo di dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa nei modi di legge;

- di confermare, infine, che, in caso di richiesta di rateizzazione del pagamento di una sanzione pecuniaria, si applicheranno le modalità stabilite dalla delibera della Giunta Comunale Progr. n. 843 del 3 aprile 1996 con le specificazioni in premessa riportate.